

FVM FIRMA CONVENZIONE BANCARIA PER RIDURRE GLI EFFETTI NEGATIVI SUI PENSIONATI DELLA RITARDATA EROGAZIONE DELLA TFS/TFR AI DIPENDENTI PUBBLICI

Servizio riservato agli iscritti

Premessa normativa :

La disciplina su modalità e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici è stata, come è noto, modificata negli ultimi anni sia nella tempistica che nelle modalità di erogazione di tali istituti,

Attualmente tale disciplina è regolata dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Precedentemente era invece disciplinata dall'art. 3 del D. L. 79/1997, e successivamente è stata ulteriormente modificata prima dal D.L. n. 138 del 2011 e poi, appunto, dalla legge 147/2013. Tali modifiche hanno anche introdotto deroghe in ragione delle date di conseguimento dei requisiti pensionistici.

Ad oggi, quindi, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, sono così corrisposti:

- **in unica soluzione**, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- **in due rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo);
- **in tre rate annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

Inoltre le norme hanno anche modificato la tempistica di erogazione di tali somme.

Infatti dal 2014 i dipendenti pubblici che conseguono il diritto a pensione hanno diritto al pagamento del TFS o del TFR con i seguenti termini : termine breve, termine di 12 mesi e termine di 24 mesi.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve. TFR o TFS devono essere liquidati entro 105 giorni dalla cessazione. In questo caso l'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente. L'Inps, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.

Termine di 12 mesi (elevato a 15 mesi)

TFR o TFS non possono essere liquidati e messi in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

1. raggiungimento dei limiti di età.
2. cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro (questa casistica è equiparata all'ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
3. cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

L'Inps non procede in questi tre casi alla liquidazione e al pagamento del TFS o TFR, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l'Inps deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente 15 mesi) sono dovuti gli interessi.

Termine di 24 mesi (elevato a 27 mesi)

TFR o TFS non possono essere liquidati e messi in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano, in particolare:

1. le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
2. il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc.).

Nei casi rientranti nel termine di 24 mesi appena descritti, l'Inps procede alla liquidazione e al pagamento della prestazione (TFS o TFR), ovvero della prima rata di questa, dopo che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l'Inps deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare la circolare INPS 154 del 17/09/2017, che ha provveduto a riepilogare la situazione.

I termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a risoluzioni unilaterali da parte dell'amministrazione sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione	Data di decorrenza della pensione	Data della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro	Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro
Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole previgenti all'art. 24 del DL 201/2011)	Qualsiasi	Qualsiasi	- 105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola ed Afam) 2011 - 6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al 31 dicembre 2011
Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell'Ago Fpld)	Entro il 18 agosto 2014	Entro il 18 agosto 2014	- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013
Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell'Ago Fpld)	Entro il 31/12/2014	Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014	- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017	Dal 1° gennaio 2015	Dal 31 dicembre 2014	- 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni - 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni
Dal 1° gennaio 2018	Dal gennaio 2018	Dal gennaio 2018	- 12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni - 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni

Aspetti sindacali :

Riepilogati gli aspetti normativi vale la pena di ricordare che tale ed iniquo sequestro della liquidazione dei dipendenti pubblici è al vaglio della Corte Costituzionale. Si tratta infatti di un provvedimento che da sempre abbiamo giudicato discriminatorio, in quanto penalizza esclusivamente i dipendenti pubblici (i dipendenti privati, infatti percepiscono tutta la liquidazione entro 3 mesi dalla cessazione).

Come FVM ed insieme alle altre sigle della COSMeD abbiamo infatti inoltrato ricorso finalizzato alla dichiarazione di incostituzionalità della norma, insieme ad altre sigle e comitati spontanei e già alcuni tribunali hanno attivato la procedura presso la Corte Costituzionale che si pronuncerà nei prossimi mesi.

Nel frattempo, per venire incontro ai Colleghi che cessano dal servizio, FVM ha sottoscritto insieme con le altre sigle aderenti COSMeD, una convenzione, (consultabile su http://www.federazioneveterinariemedici.it/notizia/Vantaggiosa+convenzione+FVM+con+BPM+per+lanticipo_2042.html) particolarmente vantaggiosa che consente l'anticipo di tutta la liquidazione con un interesse fisso del 1%.

La convenzione è analoga a quella sottoscritta dalla Corte dei Conti, dall'Associazione Nazionale Magistrati, dal Consiglio di Stato, il Ministero dell'interno, e l'Avvocatura dello Stato.

Si tratta di un vero ammortizzatore degli effetti del differimento del pagamento della liquidazione, fermo restando l'impegno da parte nostra a seguire l'iter giudiziario volto a restituire agli interessati un bene personale sequestrato, a nostro avviso, illecitamente.

La convenzione consente di estinguere il pagamento degli interessi in caso di rimborso anticipato, sia per la pronuncia della Corte che per volontà dell'interessato.

In pratica si cede la liquidazione alla Banca che eroga immediatamente la liquidazione trattenendo un interesse annuo del 1% fisso e perentorio, modificabile solo previo preavviso di 60 giorni in caso di cambiamento dei tassi da parte della BCE e comunque non retroattivo.

La convenzione ha decorrenza annuale, pertanto sarà rinnovata di anno in anno se ne occorreranno convenienza e condizioni. Vale infatti la pena di ricordare che in circolazione esistono analoghe forme di cessione del credito ma con tassi ad oggi nettamente superiori.

Molti istituti di credito inoltre chiedono che per attivare la convenzione si firmi un atto di cessione presso un notaio (con spese a carico del richiedente), eventualità espressamente non prevista da questo accordo.

E' infine necessaria l'attestazione dell'iscrizione a FVM per accedere alle condizioni privilegiate di cui sopra.

Vale la pena però, anche a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute successivamente all'attivazione della convenzione, specificare alcuni dettagli :

1. Prerequisiti :

- a. per accedere alla convenzione è necessario essere iscritti FVM;
- b. per accedere alla convenzione è necessario che sia già stato ottenuto l'accoglimento da parte dell'INPS della domanda di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro.

2. Modalità :

- a. il prodotto è erogabile solo dall'Agenzia 1450 di Banca Popolare di Milano, sede di Roma, Piazza Montecitorio 115 (Dott. Marcello Saitta tel. 06 69549200 email: marcello.saitta@bpm.it), ed è pertanto necessario recarsi fisicamente presso tale sede
- b. l'erogazione prevede l'apertura di conto di appoggio presso tale agenzia pertanto è necessario aprire il conto recandosi fisicamente presso detta agenzia;
- c. la Banca eroga immediatamente fino ad un massimo di 150.000 euro (previo esito positivo della necessaria istruttoria creditizia da parte della banca, senza spese di istruttoria e di segreteria su base fiduciaria senza notaio);
- d. ai fini del successivo pagamento degli interessi è utile (anche se non indispensabile) mantenere sul conto quanto occorre per il pagamento di detti interessi.

3. Condizioni ed operatività :

- a. il conto di appoggio è un conto a zero spese, finalizzato alla sola erogazione del prestito ;
- b. solo successivamente all'apertura del conto ed all'erogazione del prestito da parte dell'Agenzia è possibile (e necessario) trasferire il denaro in un qualunque altro conto corrente bancario ;
- c. tale conto corrente potrà essere attivo sia presso la medesima agenzia che presso qualunque altra agenzia o banca presenti sul territorio nazionale;
- d. il prestito prevede un tasso perentorio del 1% che sarà riconosciuto alla banca che eroga il prestito (l'Agenzia 1450 di Banca Popolare di Milano) per un periodo massimo di 54 mesi e comunque fino al pagamento del TFS da parte di INPS (scadenza naturale);
- e. gli interessi si applicano all'importo oggetto di prestito, importo che costituisce la base (base imponibile) su cui si calcolano gli interessi;
- f. detta base imponibile si riduce al pagamento da parte di INPS delle rate di liquidazione.

A titolo di esempio, e ipotizzando il diritto a una liquidazione pari a 150.000 euro, a fronte del pagamento da parte di INPS della 1^a rata di 50.000 euro dopo il primo anno, della 2^a rata di 50.000 euro dopo 2 anni e della 3^a rata di 50.000 euro dopo 3 anni, il pagamento degli interessi seguirà il seguente schema:

1. Il pagamento sarà soggetto alle norme in vigore e in ottemperanza a quelle sull'anatocismo (liquidazione annuale il 1 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione).
2. Gli interessi dovuti saranno quindi pari a : 1500 euro per il primo anno, 1000 euro per il secondo anno e 500 euro per il terzo anno.
3. In caso di riduzione del debito per qualsiasi motivo (es. rimborso anticipato per sentenza della corte costituzionale) o anche per restituzione volontaria da parte dell'interessato, gli interessi si riducono.

4. Informazioni aggiuntive :

La convenzione non esclude altre convenzioni in essere da parte di associazioni sindacali aderenti o dell'interessato